



***Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
Direzione Infrastrutture, unbundling e certificazione***

OSSERVAZIONI DI CONFINDUSTRIA

al Documento per la consultazione numero 329/2013/R/EEL

“Modalità' operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al Decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 5 aprile 2013”

Con il Documento di Consultazione 392/13/R/EEL, *“Modalità' operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al Decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 5 aprile 2013”* l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas riporta una serie di riflessioni e proposte, in parte elaborate in collaborazione con la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico in quanto soggetto preposto alla gestione dell'elenco annuale delle imprese energivore, relative alle modalità operative da adottare per dare piena attuazione a quanto previsto in materia di agevolazioni alle imprese energivore.

In via preliminare esprimiamo innanzitutto apprezzamento per lo sforzo dell'AEEG volto ad introdurre procedure il più possibile semplificate e che non gravino eccessivamente sulle imprese coinvolte. Esprimiamo inoltre ringraziamenti per la volontà di muoversi con rapidità dando tempi certi di avvio ai soggetti coinvolti.

Entrando nel merito preme subito sottolineare quello che appare essere un errore “materiale”.

Infatti perplessità emergono da quanto riportato al punto 3.8 in cui viene esplicitato che *“per quanto riguarda le **Reti Interne di Utenza**, si sottolinea che l'energia utilizzata nell'ambito di dette reti non può essere considerata ai fini della dichiarazione dal momento che i punti di prelievo interni a una RIU non si trovano sulla rete pubblica e non sono in genere dotati di misure fiscali.”*

Da tale affermazione derivano criticità e una situazione fortemente discriminatoria per le imprese a forte consumo di energia che hanno punti di prelievo interni a una RIU. Infatti i criteri per la verifica del rispetto dei requisiti degli art. 2 e 3 del D.M. 5 aprile 2013 prevedono il calcolo dei costi legati a tutti i consumi di energia elettrica di un'impresa ricomprendendovi anche i consumi interni alle RIU.

D'altronde è la stessa normativa che prevede che venga valorizzata tanto l'energia elettrica acquistata sul mercato quanto quella autoprodotta. Inoltre si fa presente come una stessa impresa può presentare diversi punti di prelievo (codici POD identificativi dei punti di prelievo associati alla partita IVA dell'impresa) e pertanto potrebbero vedersi esclusa dalla classificazione di impresa “energy intensive”, pur essendo caratterizzata da un ciclo produttivo a forte consumo energetico, per il fatto di avere anche dei punti di prelievo interni ad una RIU.

Viceversa non sembra fondata la motivazione secondo la quale vi sarebbe l'assenza di misure per i punti di prelievo interni alla RIU. Si segnala infatti che in tali realtà possono essere presenti misure fiscali relative ai punti di prelievo interni alla RIU, che l'amministrazione finanziaria considera valide per l'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica.

Si chiede, pertanto, che tale errore materiale nel calcolo dei costi energetici per le imprese con punti di prelievi interni ad una RIU venga risolto, cancellando il punto 3.8 del Documento. Analoghe considerazioni valgono per la nota riportata nell'appendice 2 con riferimento alla materia dei SEU e SESEU.

Sempre in via generale occorre assicurarsi che i rimborsi e gli sconti sugli oneri di sistema per le imprese energivore siano erogati quanto prima senza ulteriori ritardi. In quest'ottica si condivide pertanto la procedura e la definizione di un soggetto istituzionale (Cassa Conguaglio) in grado di garantire terzietà per la raccolta e la validazione delle informazioni sull'intensità energetica.

A questo proposito si raccomandano criteri semplici e facilmente fruibili e si propone un "help-desk", utile soprattutto nel primo anno e fino a quando il sistema non divenga a regime. Sarebbe utile prevedere a questo proposito un sistema in cui la risposta al quesito sia scritta all'Impresa con la modalità di posta certificata e pubblicata come FAQ sul sito di CCSE (Cassa Conguaglio Settore Elettrico) o AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas) a beneficio di tutti.

Per quanto concerne il Blocco Censimento, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di concedere una proroga a quelle imprese che a fronte di una richiesta di chiarimento all'help desk non ricevono alcuna risposta.

Inoltre viste le strette tempistiche e le prevedibili difficoltà operative delle fasi iniziali dell'applicativo web, si ritiene sia preferibile, almeno per quanto riguarda la prima applicazione dell'agevolazione, associare alle modalità di invio telematico anche l'invio dei dati relativi tramite posta certificata.

Al fine di favorire la semplificazione nella redazione e verifica delle dichiarazioni, la formulazione "quantitativi annui di energia elettrica acquistata per livello di tensione ... devono essere considerati per il calcolo dei rapporti..." potrebbe mettere in difficoltà

imprese fortemente energivore; una interpretazione letterale sembrerebbe richiedere a queste ultime un censimento complesso di utenze e nella sostanza ininfluente ai fini della rimodulazione degli oneri.

Sarebbe opportuno, vista la finalità del raggiungimento di soglie per l'accesso a determinati sconti sugli oneri una formulazione meno onnicomprensiva.

In altre parole può essere complesso dover censire, per un'impresa energivora anche le utenze di capannoni, magazzini e uffici che nella sostanza non spostano l'indice di intensità energetica.

La proposta può essere quella di richiedere i quantitativi di energia elettrica acquistati per livello di tensione sufficienti al raggiungimento della soglia di modulazione più elevata.

Lo stesso principio vale per l'accesso alla classe di "imprese a forte consumo di energia" con il rapporto tra costo complessivo dell'energia e fatturato. Risulta a nostro avviso complesso far dichiarare alle aziende il costo di "tutti i materiali energetici", e costringe anche aziende che superano il 3% con la sola energia elettrica ad un inutile aggravio amministrativo.

Basterebbe prevedere la dichiarazione del costo dei materiali energetici sufficienti a raggiungere la soglia del 3% del fatturato.

Sempre ai fini di garantire una tempistica celere, sarebbe opportuno prevedere che la ricevuta della dichiarazione rilasciata dal sistema della Cassa Conguaglio possa essere inviata alla società di vendita dal cliente finale fornito e che la società di vendita la possa a sua volta utilizzare con i distributori competenti affinché possano da subito applicare gli sconti previsti per le imprese a forte consumo di energia.

La ricevuta del sistema della Cassa Conguaglio dovrà pertanto avere valore mandatorio per le società di distribuzione.

Viceversa se le certificazioni rilasciate alla Cassa conguaglio dovessero essere validate dalla stessa Cassa si rischia di far slittare ulteriormente l'attuazione pratica con ulteriori pesanti penalizzazioni per le imprese energivore.

Sempre con la finalità di semplificazione e di agevolazione delle procedure di attribuzione dei benefici, potrebbe essere utile prevedere l'opzione, anche per la fase a regime, di ricorso ad un meccanismo di tipo "ex-ante" basato sui consumi dell'anno in corso a fronte di

quelli dell'anno precedente e con conguaglio a fine annualità di riferimento.

Al tempo stesso occorrerà mettere a punto un sistema di recupero di eventuali sconti concessi ma successivamente risultati non dovuti a seguito di un controllo. In questo caso occorre assicurare che ai soggetti coinvolti nel passaggio tra la Cassa Conguaglio e il cliente finale non venga attribuito l'onere di recuperare i crediti.

Per quanto riguarda i possibili cambi di assetto societario, le modalità operative proposte non tengono adeguatamente conto delle acquisizioni, fusioni, cessioni di siti che possono intervenire tra la data di scadenza della dichiarazione e la data di avvio dell'agevolazione tariffaria relativa alla dichiarazione medesima.

Con riferimento al punto 1.12 si chiede di precisare quale sia il trattamento delle imprese soggette ad eventi straordinari quali fusioni, scissioni, cessioni, subentri o affitti di ramo d'azienda.

Si chiede inoltre di precisare il trattamento di una impresa che inizia il primo esercizio ovvero non disponga di uno "storico" cui riferire i consumi energetici e i fatturati.

Nel caso di cessione/affitto/subentro nella gestione di una impresa o di ramo d'azienda si propone che l'impresa cessionaria possa poter utilizzare, in via provvisoria e salvo conguaglio, lo stesso indice di intensità elettro-energetica dichiarato dalla impresa cedente, almeno nei casi in cui non disponga di uno "storico" di fatturati e di consumi.

Nel caso di impresa "nuova entrante" si propone di poter utilizzare un indice stimato, in via provvisoria (e salvo conguaglio nella annualità seguente) in modo che l'agevolazione tariffaria proposta non venga a costituire una pericolosa barriera all'entrata.

Con riferimento al meccanismo di riconoscimento dello sconto per i 6 mesi del 2013 si ritiene opportuno concedere, a tutte le imprese che lo richiedano, la facoltà di optare per un conguaglio degli oneri generali sulla base dei consumi effettivi del medesimo anno tramite i consueti meccanismi di conguaglio in luogo del meccanismo semplificato, come proposto dalla stessa AEEG allo spunto di consultazione Q12.

Il punto 5.14 prevede che la Cassa possa autorizzare specifici aggiornamenti anche dopo il blocco delle dichiarazioni, ma sarebbe necessario specificare le casistiche in cui questo possa avvenire automaticamente, onde evitare che vengano assunti criteri discriminatori.

Si ritiene utile definire in maniera chiara e precisa cosa si intenda per “rappresentante negoziali” e quali debbano essere le sue caratteristiche ed i poteri. Inoltre è utile che venga precisato, nei casi di aziende per le quali l'anno fiscale non coincida con l'anno solare, che il fatturato da prendere in considerazione sia quelli rilevabile dalla dichiarazione annuale Iva.

Con riferimento ai valori parametrici per il calcolo del costo di riferimento dell'energia elettrica di cui all'appendice 1, nel condividere i criteri proposti, si chiede di precisare se il quantitativo dell'energia su cui applicare il “costo standard” come definito dall'Autorità debba riferirsi a quello complessivamente fatturato.

Sempre nella tabella dei *"valori parametrici per il calcolo....."* il valore inserito per l'energia autoprodotta pari a 7,5479 centeuro/KWh sembra sottostimato e non tiene in debito conto i costi di ammortamento medi dell'impianto.

Nel caso dell'energia-autoprodotta ed auto-consumata sul posto si chiede di applicare il PUN dell'anno di riferimento all'energia dichiarata nella dichiarazione di consumo conteggiando anche perdite di rete evitate per il corrispondente livello di tensione di allacciamento.

Sempre in materia di autoconsumo si ritiene opportuno prevedere anche in un momento successivo un meccanismo di calcolo esatto per lo scorporo della quantità di combustibile attribuito alla produzione di energia elettrica. Inoltre si chiede se il valore dell'energia autoprodotta sia da considerare al netto o meno degli autoconsumi di centrale.

Si segnala, inoltre, che l'ipotesi fatta dall'AEEG di approssimazione del costo di acquisto dell'energia elettrica spalmando la quota potenza del trasporto sull'energia risulta particolarmente penalizzante per gli autoproduttori che hanno prelievi ridotti rispetto alla potenza impegnata che viene pagata contrattualmente.

Si segnala che nel computo dei costi energetici di cui all'appendice 2, è necessario che vengano precisati i vari prodotti energetici da prendere in considerazione (ad esempio: olio, combustibile, gpl, carbone, gasolio per le macchine operatrici mobili utilizzate nelle varie fasi di processo, ossigeno per ossicombustione di processo).

In relazione alla circostanza che le imprese debbano “*segnalare gli estremi del decreto di formalizzazione dello stato di crisi*”, si rileva come nell'atto di indirizzo si parli più genericamente di “*anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi*”.

Lo stesso atto di indirizzo evidenzia che la disposizione è introdotta «*in considerazione del particolare momento economico e dei numerosi casi di imprese che non hanno potuto condurre in modo ordinato le attività produttive negli ultimi anni, a causa di sospensioni anche prolungate delle produzioni per effetto di situazioni di crisi aziendali*».

La misura è quindi riferita alle diverse situazioni di crisi e discontinuità produttiva indotte dall'attuale situazione economica. In considerazione di ciò la possibilità di risalire ad annualità non inficiate dalla crisi è prevista «*almeno in fase di prima applicazione della riforma*».

Va inoltre ricordato che, tecnicamente, non esiste la fattispecie del “decreto di formalizzazione di crisi aziendale”. L'evento della crisi aziendale può invece trovare la sua consacrazione in atti diversi, come accade nelle ipotesi tipo la Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o il contratto di solidarietà.

Per la determinazione del conguaglio per le aziende in stato di crisi sarebbe, a nostro avviso, opportuno calcolare il conguaglio 2013 sulla base dei consumi effettivi 2013 valorizzati però con il prezzo standard determinato dall'AEEG per il 2012 in quanto rappresentativo dell'onere raggiunto dalle maggiorazioni che negli anni precedenti avevano valori sensibilmente più bassi.